Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 120-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 23 MAGGIO 1985:

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Basilicata.

(Da 2319 a 2328)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 maggio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, decennali, con godimento 1° giugno 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Visto l'art. 1, secondo comma, della suddetta legge n. 887 del 1984, ove si dispone che nei limiti di cui al precedente primo comma non rientrano, fra l'altro, le emissioni destinate all'estinzione anticipata di debiti esteri;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della richiamata legge n. 887 del 1984, in forza del quale il Ministro del tesoro può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati all'estinzione anticipata di quelli in essere, e può altresì autorizzare le aziende autonome dello Stato ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, e per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonché dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984 n. 887, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di 10 anni, con godimento 1° giugno 1985, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di aggiudicazione di cui ai successivi articoli, e da utilizzare anche per:

la parziale estinzione anticipata, fino all'importo di 10 milioni di dollari USA in linea capitale, oltre interessi e commissioni, del prestito obbligazionario di complessivi 100 milioni di dollari USA stipulato dall'A.N.A.S. il 28 gennaio 1982 con la Banque Bruxelles Lambert ed altre banche;

la totale estinzione anticipata della residua quota, pari a circa lire 121 miliardi, del mutuo di originarie L. 150.150.000.000 contratto in data 22 giugno 1978 dal Tesoro dello Stato con il Crediop, previa acquisizione da parte di quest'ultimo di provvista all'estero, i cui oneri gravano sul bilancio dello Stato ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 2.

Il tasso d'interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1986, è pari al 14,40 per cento.

Il tasso d'interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo ed aprile precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrontondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione i partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1986 e l'ultima il 1° giugno 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato la unica soluzione il 1° giugno 1995.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, nonché le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria.

Le aziende di credito e gli istituti centrali possono partecipare in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati con apposita convenzione.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del 29 maggio 1985 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 giugno 1985, senza versamento dei dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 4 giugno 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta 3 giugno 1985, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, capitolo 5052 per la parte della emissione destinata all'estinzione anticipata dei prestiti indicati all'art. 1 del presente decreto, ed al capitolo 5100 per il residuo ammontare.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora e viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;
taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000 in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L. 500.000.000: in rosa;
taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1985
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 350

(2726)

DECRETO 17 maggio 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1982, 1° dicembre 1982, 1° giugno 1983, 1° dicembre 1983, 1° giugno 1984 (quadriennali), 1° dicembre 1983, 1° giugno 1984, 1° dicembre 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1985 e scadenza 1° dicembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 3533/66-AU-13 del 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9059/66-AU-26 del 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1982, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 710310/66-AU-38 del 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716151/66-AU-53 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210044/66-AU-65 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1985 e scadenza 1° dicembre 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,70% per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;
al 7,70% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;
al 7,70% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;
al 7,20% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;
al 7,70% per i CCT settennali 1° dicembre 1983;
al 7,10% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;
al 7,45% per i CCT settennali 1° giugno 1984;
al 7,20% per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 3533 del 20 maggio 1982, n. 9059 del 23 novembre 1982, n. 710310 del 19 maggio 1983, numeri 716151 e 716152 del 16 novembre 1983, numeri 210044 e 210045 del 21 maggio 1984, n. 21506 del 17 novembre 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di

credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° dicembre 1985, è determinato nella misura:

del 7,70% per i CCT quadriennali 1° giugno 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 7;

del 7,70% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;

del 7,70% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 5;

del 7,20% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,70% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,10% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 3;

del 7,45% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 3;

del 7,20% per i CCT settennali 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.705.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 38.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;

di L. 115.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;

di L. 192.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;

di L. 108.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;

di L. 192.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

di L. 106.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;

di L. 484.250.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

di L. 468.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

(2727)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Stampa, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. Stampa, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Stampa, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Teseo Sirolli Mendaro in data 13 ottobre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Mocci Vittorio Giuseppe, nato il 26 aprile 1929, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2729)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 novembre 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale ordinaria e di un aerogramma ordinario aventi come tematica il Santo Natale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata nel 1984, fra l'altro, l'emissione di interi postali ordinari, aventi come tematica « Il Santo Natale »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale ordinaria avente come tematica « Il Santo Natale »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un aerogramma ordinario avente come tematica « Il Santo Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1642 del 31 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' emessa una cartolina postale ordinaria avente come tematica « Il Santo Natale », nel valore da L. 400.

Art. 2.

E' emesso un aerogramma ordinario avente come tematica « Il Santo Natale », nel valore da L. 550.

Art. 3.

La cartolina di cui all'art. 1 è stampata in calcografia ed offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; ti-

ratura: un milione di esemplari; colori: policromia realizzata con un colore calcografico e cinque colori offset.

In alto a destra l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, comprende un particolare della « Madonna in Maestà » (Cimabue - Firenze, galleria degli Uffizi), la leggenda « NATALE 1984 », « ITALIA » ed il valore « 400 ».

La cartolina è completata, in basso a destra, di cinque righe — di cui quattro punteggiate — in colore giallo uovo, per l'indicazione del destinatario e, in alto a sinistra, in colore azzurro, dalla leggenda « CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE » e, per le indicazioni relative al mittente, dalle parole « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con linee punteggiate.

Art. 4.

L'aerogramma di cui all'art. 2 è stampato in offset, su carta bianca da 40 grammi per metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10; tiratura: seicentomila esemplari; colori: policromia (sette colori).

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che è costituita da un particolare della « Natività ed Annuncio ai pastori » (Giotto - Padova, cappella degli Scrovegni) la leggenda « NATALE 1984 », « ITALIA » ed il valore « 550 ».

In alto a sinistra sono riportate le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo verde, « PAR AVION » in azzurro, « VIA AEREA » in chiaro su fondo rosso. La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali, in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indicazione del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso « MITTENTE », « VIA », « N° ». « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) » con linee punteggiate.

La sezione inferiore reca un fondino grigio costituito dalla leggenda « ITALIA » e da una stella in chiaro, ripetute a tappeto su tutta la sezione.

Sul lembo di chiusura superiore è riportata l'avvertenza, su due righe, « E' vietato inserire qualsiasi oggetto », « Il est défendu de joindre quelque objet que ce soit ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1985
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 192

(2675)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 aprile 1985.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982, recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

Vista la direttiva del Consiglio (CEE) n. 83/229 del 25 aprile 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* CEE n. L 123 dell'11 maggio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria suddetta;

Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 23 novembre 1984 le cui conclusioni si intendono qui richiamate;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni riguardanti gli oggetti di cellulosa rigenerata riportate nel capo III del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue modificazioni, sono modificate come segue:

« Capo III - *Oggetti di cellulosa rigenerata* »

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — Per pellicola di cellulosa rigenerata si intende un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche si possono incorporare nella massa, o in superficie, determinate sostanze. La pellicola di cellulosa rigenerata può essere ricoperta di vernice su uno o in entrambi i lati ».

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Le disposizioni del presente capo si applicano alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla definizione riportata nell'art. 20 che come prodotti finiti, oppure come parte di prodotti finiti composti di altri materiali, sono poste a contatto o sono destinate ad essere messe a contatto con i prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione.

Nella produzione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con gli alimenti possono essere impiegate soltanto le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell'allegato ed unicamente alle condizioni ivi previste.

Le pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte, sul lato che è destinato a venire a contatto o che viene a contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di vernice superiore a 50 mg/dm^2 sono ammesse all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano rispondenti alle norme vigenti per le materie plastiche.

I budelli sintetici di cellulosa rigenerata sono ammessi all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con glicerina.

Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera che il contenuto massimo di glicerina non superi il 13% ».

L'art. 22 è abrogato.

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Per l'accoppiamento di pellicole di cellulosa rigenerata verniciate e non verniciate, con se stesse e con altri materiali, si possono usare, quali adesivi, sostanze diverse da quelle riportate nell'allegato II, sezione 3-*bis*, allegato al presente decreto, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie di prodotti alimentari ».

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Art. 25. — La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari ».

L'art. 26 è abrogato.

Art. 2.

L'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

« *Sezione* 1 - MATERIE PLASTICHE - Parte A - *Resine* »

L'art. 2, sezione 1 - Materie plastiche, parte A - Resine, del decreto ministeriale 2 giugno 1982 citato nelle premesse è modificato come segue:

« E' inclusa, per tutti gli oggetti finiti per la cui preparazione è utilizzata la formaldeide, la seguente limitazione: " debbono rispondere al saggio limite di cui all'allegato IV, sezione 2, punto 1: non devono cioè cedere formaldeide in quantità superiore a 0,5 mg/dm^2, ovvero 3 ppm rispetto alla capacità reale o calcolata dell'oggetto stesso "

E' inclusa la voce " Poliammide derivante dalla polimerizzazione dell'1, 3, 5-benzene tricarbonil cloruro con l'1, 3-benzene diammina " con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego " Per pellicole di spessore massimo di 4 micron in impianti per osmosi inversa/ultrafiltrazione.

L'oggetto finito deve rispondere al saggio limite delle ammine aromatiche primarie " ».

« Parte B - *Additivi per materie plastiche* »

Sono incluse le seguenti voci:

1) « 1,4-diidro-2,6-dimetil-3,5-dicarbododecilossi piridina » con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego « per PVC rigido e suoi copolimeri in quantità non superiore allo 0,3% sulla materia plastica ed esclusivamente per alimenti di tipo I »;

2) « diciandiammide » con le seguenti limitazioni d'impiego « per omo e copolimeri di acetale in quantità non superiore allo 0,2% sulla materia plastica »;

3) « esteri di acidi alifatici saturi C_6-C_{22} con alcoli alifatici saturi idrossilici C_2-C_{20}, compreso l'alcool oleico, in quantità non superiore all'1,5% sulla materia plastica »;

4) « 3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil-monoetil-fosfonato di calcio » con le seguenti limitazioni d'impiego « per polietilene in quantità non superiore allo 0,2% e per polipropilene in quantità non superiore allo 0,25% »;

5) « trietilenglicol-bis-3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)-propionato » con le seguenti limitazioni d'impiego « per PVC rigido, in quantità non superiori allo 0,1%; per polistirolo antiurto e copolimeri stirenici in quantità non superiori allo 0,25%; per poliacetali in quantità non superiori allo 0,5% »;

6) « acido adipico »;

7) « 4,4'-metilen-bis-(2,6-diterz-butilfenolo), in quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica »;

8) « 2,4-bis-(n-ottiltio)-6-(4'-idrossi-3',5'-di-terz.butilanilino)-1,3,5-triazina » con le seguenti limitazioni d'impiego « per polistirene e suoi copolimeri, alla dose massima dello 0,1% »;

9) « N,N'-bis-3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)-propionil-esametilendiammina » con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego « per poliammidi alla dose massima dell'1%, con esclusione degli alimenti con contenuto di alcool superiore al 15% e soltanto per oggetti di uso ripetuto »;

10) « 12-idrossistearato di calcio »;

11) « montanato di calcio »;

12) « esteri della glicerina con acido montanico ».

Alla voce « Tris-(2,4-di-terz-butilfenil) fosfito » le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego già previste sono sostituite dalle seguenti:

« per polietilene ad alta e bassa densità e per polistirene normale ed antiurto in quantità non superiori allo 0,2%;

per polipropilene in quantità non superiori allo 0,25%;

per policarbonati in quantità non superiori allo 0,3%;

per poliammidi in quantità non superiori all'1% ».

Alla voce « Tetrakis-metilen-(3,5-di-terz.butil-4-idrossi-cinnamato)-metano » è incluso il seguente caso d'impiego:

« resine poliacetaliche, in quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica ».

Alla voce « Sodio alchil-(C^{10}-C^{18})-solfonato » le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego sono sostituite dalle seguenti:

« come agente antistatico nel PVC e nel polistirolo in quantità non superiore all'1,5% ed al 2,5%, rispettivamente, sulla materia plastica ».

Restano invariate le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego relative all'uso quale agente emulsionante.

Alla voce « Tetra-(2,4-di-terbutilfenil)-4,4'-difenil-difosfonito » è incluso il seguente caso d'impiego:

« per PVC, in quantità non superiore allo 0,3% sulla materia plastica ».

Alla voce « Tris-(mono e/o dinonil)-fenil-fosfito » è incluso il seguente caso d'impiego:

« Copolimero butadiene-stirene alla dose massima dell'1,5% sulla materia plastica, e non per alimenti grassi ».

Alla voce « Estere glicolico dell'acido bis-3,3(4-idrossi-3 terz-butil-fenil)-butirrico » le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego già previste sono sostituite dalle seguenti:

«per polietilene: in quantità non superiori allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti di tipo I, IV e V; in quantità non superiori allo 0,2% per alimenti di tipo II e III non soggetti a sterilizzazione;

per polipropilene: in quantità non superiori allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti di tipo I, IV e V e per alimenti di tipo II e III non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene in quantità non superiori allo 0,3% per alimenti di tipo II e III in qualsiasi condizione di temperatura;

per polistirene in quantità non superiore allo 0,2% sulla materia plastica.

Inoltre la sostanza non deve essere ceduta in quantità superiore ad 1 ppm ».

« *Sezione* 2 - GOMME

Parte B - *Additivi per elastomeri* »

Sono incluse le seguenti voci:

1) « Tris-(2,4-di-terz-butil-fenil)-fosfito » con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego: « per gomma butadienica in quantità non superiore allo 0,4% e non per alimenti dei tipi II e III »;

2) « 2,4-bis(n-ottiltio)-6-(4' idrossi-3',5'-di-terz.butilanilino)-1,3,5-triazina » con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego: « alla dose massima dello 0,5% e non per alimenti grassi ».

« *Sezione* 6 - ACCIAI INOSSIDABILI »

Sono inclusi i tipi di acciaio inox corrispondenti alle sigle « AISI 329 » ed « AISI 329N ».

Art. 3.

La sezione 3 dell'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, è sostituita, per quanto riguarda la produzione di materiali ed oggetti di cellulosa rigenerata, dalla sezione 3-*bis*, riportata in allegato al presente decreto.

La sezione 3 dell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, continua ad essere applicata limitatamente alla produzione di adesivi di accoppiamento utilizzabili per materie plastiche, carte e cartoni; nella parte *D* sono incluse le seguenti sostanze:

1) sale tetrasodico dell'acido etilendiamminotetracetico;

2) magnesio solfato;

3) lecitina;

4) p-clorometacresolo: l'impiego è ammesso limitatamente alle materie plastiche a condizione che il controllo della migrazione avvenga con il metodo riportato dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 - allegato IV, sezione 3 e successivi aggiornamenti, nel rispetto dei limiti ivi indicati.

Art. 4.

All'allegato IV - sezione 2 - Determinazione della migrazione specifica - punto 1 - Aldeide formica, il testo del paragrafo riguardante l'espressione dei risultati è sostituito dal seguente: « La quantità di formaldeide migrabile nel liquido di cessione si ricava dalla curva standard descritta e non deve essere superiore a 0,5 mg/dm^2 pari a 3 ppm, tenuto conto del reale rapporto superficie/volume ».

Art. 5.

Le pellicole di cellulosa rigenerata difformi dal presente decreto, ma conformi alla disciplina preesistente, non possono essere prodotte, commercializzate ed utilizzate oltre il 31 dicembre 1985.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

Allegato II

SEZIONE 3-*bis* - CELLULOSA RIGENERATA

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

N.B. — Le percentuali che figurano nel presente allegato sono espresse in peso/peso e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra.

Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

Parte prima

PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA NON VERNICIATA

	Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego
A. CELLULOSA RIGENERATA	≥ 72 %
B. ADDITIVI:	
1. *Ammorbidenti*:	≤ 27 % in totale
— Bis (2 idrossietil) etere [dietilenglicole] — etandiolo [monoetilenglicole]	Contenuto massimo di bis (2 idrossietil) etere e etandiolo: ≤ 20 % e soltanto per pellicole destinate ad essere verniciate e solo per l'imballaggio di prodotti non umidi, cioè di prodotti che non contengono acqua fisicamente libera in superficie
— 1,3 butan diolo	
— glicerina	
— 1,2 propandiolo [1,2-propilenglicole]	
— polietilene ossido [polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 250 e 1 200
— 1,2 polipropilene ossido [1,2-polipropilen glicole]	Peso molecolare medio ≤ 400 e contenuto di 1,3-propan diolo ≤ 1 % p/p
— sorbitolo	
— glicole trietilenico	
— urea	
2. *Altri additivi*:	≤ 1 % in totale
Prima classe:	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm²
— acido acetico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
— acido ascorbico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
— acido benzoico e benzoato di sodio	
— acido formico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
— acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH_4, Ca, Mg, K, Na, Al e Zn	
— acidi citrico, d-l lattico, maleico e tartarico ed i loro sali di sodio e potassio	
— acido sorbico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na	
— ammidi di acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e anche le ammidi degli acidi beenico e ricinoleico	
— amidi e farine alimentari naturali	
— amidi e farine alimentari modificati per via chimica	
— amilosio	
— magnesio	
— esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e/o con acido adipico, citrico, 12-idrossistearico [ossistearina] e ricinoleico	
— esteri di poliossietilene (numero di gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi	

	Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego
— esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_4 a C_{20} compresi	
— mono e/o di esteri dell'acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil) etere e/o trietilenglicole	
— ossidi ed idrossidi di alluminio, calcio, magnesio e silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio	
— polietilene ossido [polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 1 200 e 4 000
— sodio proprionato	
Seconda classe:	≤ 1 mg/dm^2 in totale e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve superare 0,2 mg/dm^2 (o un limite inferiore, se così indicato)
— alchil (C_8—C_{18}) benzesulfonato di sodio	
— isopropil naftalensulfonato di sodio	
— alchil (C_8—C_{18}) solfato di sodio	
— alchil (C_8—C_{18}) sulfonato di sodio	
— diottilsolfosuccinato di sodio	
— distearato di di-idrossietil di-etilen triamina monoacetato	≤ 0,05 mg/dm^2 in totale sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— laurilsolfato di ammonio, magnesio, potassio	
— N,N' distearoil diamminoetano [N,N' distearoil etilendiammina] e N,N' dipalmitoil diamminoetano [N,N' dipalmitoil etilendiammina] e N,N' dioleoil diamminoetano [N,N' dioleoil etilendiammina]	
— 2 eptadecil 4,4 bis (metilenstearato) ossazolina	
— polietilenaminostearamideetilsolfato	≤ 0,1 mg/dm^2 sul lato a contatto con il prodotto alimentare
Terza classe — Agenti ancoranti:	≤ 1 mg/dm^2 in totale
— prodotto di condensazione di melamminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti:	contenuto di formaldeide libera sul lato a contatto con il prodotto alimentare ≤ 0,5 mg/dm^2 contenuto di melammina libera sul lato a contatto con il prodotto alimentare ≤ 0,3 mg/dm^2
butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentetrammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammina, 3,3'-diammino-dipropilammina, 4,4'-diamminodibutilammina	
— polialchilenammine cationiche reticolate:	conformemente alle disposizioni già riportate nel decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche
a) resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina	
b) resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina	
c) resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca	
d) resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina	
e) resina poliammide-poliammina epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina	
— polietilenammine e polietilenimmine	≤ 0,75 mg/dm^2 in totale
— prodotti di condensazione fra urea e formaldeide non modificati o modificati con uno o più dei seguenti prodotti:	contenuto di formaldeide libera sul lato a contatto con il prodotto alimentare ≤ 0,5 mg/dm^2
acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diaminobutano, diamminodietilamina, 3,3' diamminodipropilamina, diamminopropano, dietilentriammina, etanolo, guanidina, metanolo, tetraetilenpentammina, trietilentetrammina, Na_2SO_3	
Quarta classe:	≤ 0,01 mg/dm^2 in totale
— prodotti di reazione di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene	
— laurilsolfato di monoetanolammina	

Parte seconda

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA VERNICIATA

	Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego
.LULOSA RIGENERATA	vedi parte prima
DITIVI	vedi parte prima
RNICI:	≤ 50 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare
Polimeri:	≤ 50 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa	
— nitrato di cellulosa	≤ 20 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare; tra 10,8 e 12,2 % N_2
— polimeri, copolimeri e loro miscele derivati dei monomeri:	
vinilacetali di aldeidi saturi (C_1—C_6) acetato di vinile alchil (C_1—C_4) viniletere acidi acrilico, crotonico, itaconico, maleico, metacrilico e loro esteri butadiene stirene metilstirene cloruro di vinilidene nitrile acrilico nitrile metacrilico etilene, propilene, 1 e 2 butilene	in conformità alle disposizioni previste nel decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni
cloruro di vinile	in conformità alle disposizioni previste nel decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni
Resine: — caseina — colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i suoi esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C_2 a C_6, o miscele di questi alcoli — colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o condensati con bisfenolo formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli — esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del β-pinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica — gelatina alimentare — olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione, disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico — resine Damar — poli-β-pinene (resine terpeniche) — prodotti di condensazione fra urea e formaldeide modificati (vedi agenti ancoranti)	≤ 12,5 mg/dm² in totale sul lato a contatto con il prodotto alimentare e da utilizzare solo per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte di una vernice a base di nitrato di cellulosa o di copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
Plastificanti: — acetil tributil citrato — acetil tri (2-etilesil) citrato — adipato di di-isobutile e di di-n-butile — di-n-esilazelato — butilbenzilftalato (1) — butil-metilcarbossibutilftalato [butilftalil-butilglicolato] (1) — di-n-butil e di-isobutilftalato (1) — dicicloesilftalato (1) — di(metilcicloesil)ftalato e suoi isomeri [sextoftalato] (1)	≤ 12,5 mg/dm² in totale sul lato a contatto con il prodotto alimentare e da utilizzare solo per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte di una vernice a base di nitrato di cellulosa o di copolimeri di cloruro di vinile o di acetato di vinile
— 2 etilesildifenilfosfato	≤ 2,5 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare

	Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego
— monoacetato di glicerina [monoacetina]	
— diacetato di glicerina [diacetina]	
— triacetato di glicerina [triacetina]	
— metil-metilcarbossietil-ftalato [metilftaliletilglicolato] (1)	*N.B.* (1) La sostanza non può essere impiegata nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata che sono destinate ad essere messe a contatto o sono messe a contatto con prodotti alimentari contenenti materie grasse nella misura in cui tali sostanze possono passare in queste ultime
— dibutil sebacato	
— di(2-etilesil)sebacato [diottil-sebacato]	
— di-n-butiltartrato e diisobutiltartrato	
4. *Altri additivi*	≤ 6 m/dm² in totale sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4.1 *Additivi indicati nella parte prima*	vedi parte prima
4.2 *Additivi specifici per vernici:*	la quantità di ciascuna sostanza o gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm² (o limite inferiore se così indicato) sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— alcol cetilico [1-esadecanolo] e alcol stearolico [1-octadecanolo]	
— esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico ed oleico	
— cere « Montana », comprendenti acidi montanici (da C_{26} a C_{32}) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio	
— cera Carnauba	
— cera d'api	
— cera di Sparto	
— cera « Candelilla »	
— dimetilpolisilossano	≤ 1 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8 %)	
— paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
— pentaeritritolo tetrastearato	
— mono e bis (ottadecil-di etilenossido) fosfati	≤ 0,2 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— acidi alifatici da C_8 a C_{20}, esterificati con mono- o di(2 idrossietil)-ammina	
— 2- e 3-tert-butil-4-idrossianisolo [Butilidrossianisolo-BHA]	≤ 0,06 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— 2,6-di-tert-butil-4-metilfenolo [Butilidrossitoluolo — BHT]	≤ 0,06 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— stagno di-ottile-bis-(2-etilesil)-maleato	≤ 0,06 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare
D. SOLVENTI:	quantità massima delle sostanze: 0,6 mg/dm² sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— butilacetato	
— etilacetato	
— isobutilacetato	
— isopropilacetato	
— propilacetato	
— acetone	
— alcol butilico	
— alcol etilico	
— alcol isobutilico	
— alcol isopropilico	
— alcol propilico	
— cicloesano	
— glicoletilenico monobutiletere	
— glicoletilenico monobutiletere acetato	
— etilenglicolmonoetiletere	
— etilenglicolmonoetiletere acetato	
— etilenglicolmonometiletere	
— etilenglicolmonometiletereacetato	
— metiletilchetone	
— metilisobutilchetone	
— tetraidrofurano	
— toluolo	

(2130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina bibliografia e biblioteconomia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2732)

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:
sociologia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:
tecnologia meccanica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia geriatrica;
fisica medica;
microbiologia;
chimica biologica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2733)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel SIR - Salone internazionale del regalo, argenteria, cristalleria, ceramiche e porcellane, che avrà luogo a Napoli dal 24 maggio 1985 al 28 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Siogo - Salone nazionale della orologeria, gioielleria ed oreficeria, che avrà luogo a Napoli dal 24 maggio 1985 al 28 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Fiercato - Fiera internazionale di Bologna, che avrà luogo a Bologna dal 31 maggio 1985 al 9 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Vitrum - Salone internazionale specializzato macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo, vetro e prodotti trasformati per l'industria, che avrà luogo a Milano dal 12 giugno 1985 al 16 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Chibidue: Salone internazionale degli articoli per regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori, che avrà luogo a Milano dal 7 giugno 1985 all'11 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Subtec 85 - Rassegna internazionale della subfornitura tecnica, che avrà luogo a Milano dal 15 giugno 1985 al 19 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Fiera internazionale della casa, che avrà luogo a Napoli dal 19 giugno 1985 al 30 giugno 1985.

(2731)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « San Felice Prima a r.l. », in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985 la società cooperativa edilizia « San Felice Prima a r.l. », in Bari, costituita per rogito notaio dott. Giovanni De Propris, in data 25 febbraio 1964, repertorio n. 13228, registro società n. 5200, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Gentile Gioacchino.

(2514)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Torrecuso.

Con decreto ministeriale n. 14/2156 del 3 maggio 1985 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Torrecuso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 40.292.890, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 41.915.000 iscritto a ruolo a nome della « Fonderie E. Radaelli » S.p.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2587)

MINISTERO DEL TESORO

N. 95

Corso dei cambi del 17 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1968,750	1968,750	—	1968,750	1968,75	1968,87	1969 —	1968,750	1968,750	1968,95
Marco germanico	637,900	637,900	—	637,900	638 —	637,75	638 —	637,900	637,900	637,90
Franco francese	209,150	209,150	—	209,150	209 —	209,10	209,050	209,150	209,150	209,15
Fiorino olandese	565,360	565,360	—	565,360	565,50	565,50	565,700	565,360	565,360	565,36
Franco belga	31,690	31,690	—	31,690	31,75	31,70	31,751	31,690	31,690	31,69
Lira sterlina	2483,600	2483,600	—	2483,600	2483,25	2483,25	2482,900	2483,600	2483,600	2483,60
Lira irlandese	1997 —	1997 —	—	1997 —	1997,25	1997,35	1997,700	1997 —	1997 —	—
Corona danese	177,960	177,960	—	177,960	178 —	177,95	177,940	177,960	177,960	177,93
Dracma	14,500	14,500	—	14,500	—	—	14,500	14,500	14,500	—
E.C.U.	1430,800	1430,800	—	1430,800	1431,15	1431,15	1431,500	1430,800	1430,800	1430,80
Dollaro canadese	1437 —	1437 —	—	1437 —	1431 —	1436,75	1436,500	1437 —	1437 —	1437 —
Yen giapponese	7,855	7,855	—	7,855	7,855	7,85	7,857	7,855	7,855	7,85
Franco svizzero	758,300	758,300	—	758,300	758,25	758,30	758,300	758,300	758,300	758,30
Scellino austriaco	90,690	90,690	—	90,690	90,75	90,75	90,807	90,690	90,690	90,69
Corona norvegese	221,020	221,020	—	221,020	221,50	221,55	222,150	221,020	221,020	221,02
Corona svedese	220,750	220,750	—	220,750	220,50	220,65	220,600	220,750	220,750	220,75
FIM	306,600	306,600	—	306,600	306,25	306,65	306,750	306,600	306,600	—
Escudo portoghese	11,100	11,100	—	11,100	11,11	11,15	11,200	11,100	11,100	11,100
Peseta spagnola	11,334	11,334	—	11,334	11,35	11,30	11,335	11,334	11,334	11,33

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1968,875
Marco germanico	637,950
Franco francese	209,100
Fiorino olandese	565,530
Franco belga	31,720
Lira sterlina	2483,250
Lira irlandese	1997,350
Corona danese	177,950
Dracma	14,500
E.C.U.	1431,150
Dollaro canadese	1436,750
Yen giapponese	7,856
Franco svizzero	758,300
Scellino austriaco	90,748
Corona norvegese	221,585
Corona svedese	220,675
FIM	306,675
Escudo portoghese	11,150
Peseta spagnola	11,334

Media dei titoli del 17 maggio 1985

Titolo	Prezzo
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,700
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	93,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85	99,800
» » » » 1- 1-1982/86	101,300
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	102,575
» » » » 1- 6-1982/86	102,500
» » » » 1- 7-1982/86	102,075
» » » » 1- 8-1982/86	101,650
» » » » 1- 9-1982/86	101,575
» » » » 1-10-1982/86	101,600
» » » » 1-11-1982/86	101,650
» » » » 1-12-1982/86	102,500
» » » » 1- 7-1983/86	100,600
» » » » 1- 8-1983/86	100,700
» » » » 1- 9-1983/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,175
» » » » 1- 1-1983/87	102,575
» » » » 1- 2-1983/87	102,350
» » » » 1- 3-1983/87	102,350
» » » » 1- 4-1983/87	102,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87	102,300
» » » » 1- 6-1983/87	102,350
» » » » 1-11-1983/87	101,075
» » » » 1-12-1983/87	101,400
» » » » 1- 7-1983/88	103,075
» » » » 1- 8-1983/88	102,875
» » » » 1- 9-1983/88	102,650
» » » » 1-10-1983/88	102,775
» » » » 1-11-1983/88	103,875
» » » » 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	101,150
» » » » 1- 3-1984/88	100,650
» » » » 1- 4-1984/88	100,425
» » » » 1- 5-1984/88	100,950
» » » » 1- 6-1984/88	101,250
» » » » 1-12-1983/90	104,075
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,175
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,325
» » » » 1- 7-1984/91	101,750
» » » » 1- 8-1984/91	101,750
» » » » 1- 9-1984/91	101,600
» » » » 1-10-1984/91	100,350
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,075
» » » 17 % 1-10-1985	100,675
» » » 16 % 1- 1-1986	100,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,950
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	107,700
» » » » 1983/90 11,50 %	104,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 15 maggio 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del giorno 18 maggio 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: Peseta spagnola da *11,357* a *11,353*.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sorteggio dei nominativi dei primari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e dei concorsi per le assunzioni del personale delle unità sanitarie locali relativi all'« Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica ».

Il Ministero della sanità rende noto che il giorno 30 maggio p.v. alle ore 10, si svolgeranno presso il medesimo Ministero - Direzione generale degli ospedali, le operazioni di sorteggio dei nominativi dei primari che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e dei concorsi per le assunzioni del personale delle unità sanitarie locali relativi all'« Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica ».

(2828)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 giugno 1985, ore 9;
seconda prova: 19 giugno 1985, ore 9.

(2801)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Errata-corrige al titolo del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nella carriera esecutiva nel ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 97 del 24 aprile 1985).

Nel titolo, riportato sia nel sommario che alla pagina 3014 della *Gazzetta Ufficiale*, del concorso citato in epigrafe, dove è scritto: « Concorso, per esami, a quattro posti di *coordinatore* nella carriera esecutiva nel ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi », leggasi: « Concorso, per esami, a quattro posti di *coadiutore* nella carriera esecutiva nel ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi ».

(2736)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 118 del 21 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

U.N.I.R.E. - Unione nazionale per l'incremento delle razze equine: Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di operatore tecnico.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di laureato in chimica industriale.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1985, n. 13.

Regolamentazione per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede ed operanti nel territorio regionale, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette a trasformazione secondo le norme e le procedure di cui alla richiamata legge n. 6972 del 1890.

Le stesse istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando gli interventi di trasformazione non siano esperibili per impedimenti oggettivi o perché non rispondenti all'interesse dell'assistenza sociale pubblica, vengono dichiarate estinte nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate con la presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì, con le stesse procedure e modalità, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari a causa di oggettive situazioni di non contingente mancanza o carenza di mezzi economici e finanziari.

Art. 2.

L'estinzione può essere proposta:

a) dall'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

b) dal consiglio del comune nel cui territorio trovasi la sede legale dell'istituzione.

L'estinzione può essere altresì promossa d'ufficio dalla giunta regionale.

Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al primo comma deve essere acquisito il parere dell'altro soggetto.

Ai fini dell'estinzione promossa d'ufficio è comunque acquisito il parere dell'organo di amministrazione della istituzione interessata, nonché del consiglio del comune ove questa ha sede legale.

Viene altresì acquisito il parere degli enti destinatari dei beni e del personale della istituzione per la quale è avviato il procedimento di estinzione.

I pareri di cui ai commi precedenti devono pervenire alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta formale.

Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.

Art. 3.

L'organo di amministrazione della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, mediante l'atto deliberativo con il quale promuove l'estinzione, e comunque entro il termine di cui al precedente art. 2, sesto comma, provvede altresì a:

a) rilevare la consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali od ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; l'elencazione, la catalogazione e l'identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alla istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

b) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

c) effettuare la ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto deliberativo di proposta di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto;

d) trasmette copia dell'ultimo bilancio approvato.

In caso di mancata funzionalità o inadempienza anche parziale dell'organo amministrativo della istituzione, alle rilevazioni e ricognizioni di cui al primo comma ed agli adempimenti di cui al successivo art. 5, provvede il sindaco del comune ove l'istituzione ha sede legale, o un suo delegato, entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione.

Art. 4.

L'estinzione è dichiarata con deliberazione della giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento di estinzione la giunta regionale individua l'ente pubblico, di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni. L'ente subentra nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

Art. 5.

Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata, ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, il legale rappresentante della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spese degli stessi nei termini di legge.

Art. 6.

Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 1984, presso l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza è assegnato con il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni dell'istituzione a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Gli enti subentrano altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d'opera in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma precedente.

Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nella istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

Art. 7.

Quando enti destinatari del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dal precedente art. 6, si applica la disciplina che segue.

Dalla data di assegnazione il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, alla C.P.D.E.L. (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) ed all'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali).

Entro novanta giorni dalla data di assegnazione i comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al primo comma del presente articolo con i criteri e le modalità previsti dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, sulla base della posizione giuridica acquisita nell'istituzione di provenienza alla data di estinzione e con effetti dalla stessa data.

I comuni assicurano di norma una collocazione del personale inquadrato corrispondente ai profili e qualifiche professionali esistenti nell'organizzazione funzionale degli uffici, o servizi di destinazione.

Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 4, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, dandone comunicazione con il parere previsto dal precedente art. 2, quinto comma.

Art. 8.

Il trasferimento dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della presente legge, per le attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale, è comunque disciplinato dalle leggi regionali vigenti in materia di servizi sanitari.

L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dalla giunta regionale con il provvedimento di estinzione. Con lo stesso provvedimento la giunta regionale stabilisce le modalità di trasferimento del personale di cui al primo comma.

Le unità sanitarie locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 9.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle istituzioni estinte ai sensi della presente legge ed in base ad essa attribuito in proprietà, nonché il corrispettivo delle loro alienazioni e trasformazioni, rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione devono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali degli enti destinatari.

Il comune utilizza i beni ad esso attribuiti tenendo conto degli indirizzi programmatici determinati dalla Regione in materia di servizi sociali, secondo i vincoli e le destinazioni di cui al presente articolo.

Art. 10.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica è fatto divieto agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio regionale:

a) di procedere all'alienazione o trasformazione dei beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;

b) di procedere all'ampliamento di piante organiche ovvero all'assunzione di personale per posti vacanti in organico od a tempo indeterminato, nel caso che tali assunzioni comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti in servizio alla data di pubblicazione della presente legge.

In deroga ai divieti di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentiti i comuni interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse.

L'autorizzazione non è necessaria per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, numero 1204.

Art. 11.

Le norme contenute nella presente legge si applicano nelle more dell'entrata in vigore di leggi nazionali in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 marzo 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1985, n. 14.
Istituzione in ciascuna U.S.L. del dipartimento di salute mentale. Disciplina ed organizzazione delle relative funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI SULLA ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Art. 1.
Obiettivi e finalità

La Regione, nell'ambito degli obiettivi e finalità della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge detta norme per la organizzazione dei servizi per la tutela della salute mentale, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

a) decentramento territoriale dei servizi attraverso la realizzazione di una rete di strutture dipartimentali con il compito di svolgere il complesso delle funzioni sanitarie relative alla salute mentale;

b) conseguente riorganizzazione dei presidi e servizi di assistenza psichiatrica esistenti nel territorio regionale al fine di una organica integrazione degli stessi nella nuova articolazione dipartimentale del servizio;

c) definitivo superamento, nei tempi, con gli strumenti e con le modalità previste nei successivi articoli della presente legge, della istituzione manicomiale attraverso la contestuale e graduale realizzazione di strutture e servizi di tipo prevalentemente extra-ospedaliero, finalizzati al recupero sanitario e sociale del disturbato mentale;

d) determinazione, al fine di garantire i livelli minimi dell'assistenza psichiatrica, di una dotazione organica provvisoria per i dipartimenti di salute mentale che garantisca l'aspettativa giuridica e la conseguente organica utilizzazione del personale della struttura manicomiale privata denominata «Casa di cura Divina Provvidenza» di Potenza nei servizi dipartimentali per la salute mentale, in attuazione dell'art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel rispetto di quanto disciplinato in attuazione di tale articolo della legge regionale 20 agosto 1979, n. 28.

Art. 2.
Istituzione del dipartimento di salute mentale
Funzioni e compiti

Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve essere istituito il dipartimento di salute mentale.

Elementi caratterizzanti il dipartimento sono:

la mancanza di una organizzazione di tipo gerarchico;
l'assenza di strutture autonome in senso proprio;
la massima diffusione del lavoro in équipe;
la massima elasticità delle soluzioni organizzative attraverso la mobilità degli operatori;
la partecipazione di tutti gli operatori medici e non medici in una visione unitaria dell'assistenza e della ricerca.

Il dipartimento ha la funzione di realizzare nell'ambito territoriale di competenza la composizione organica e funzionale degli interventi sociali, medici, psicologici, educativi, infermieristici e riabilitativi rivolti alla prevenzione e cura dei disturbi mentali e di riabilitazione dei soggetti, integrando le proprie attività specifiche con la rete complessiva dei servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio.

A tal fine il servizio assicura:

a) interventi volti alla prevenzione primaria dei disturbi mentali, sia attraverso una corretta e capillare opera di educazione sanitaria per la tutela della salute mentale, sia attraverso interventi miranti al superamento delle cause che generano condizioni di rischio, di danno o di patologia;

b) azioni di prevenzione secondaria realizzata attraverso interventi sulla crisi, dove essa si manifesta, al fine della non individuazione del disagio ma del coinvolgimento del contesto sociale;

c) interventi curativi atti ad impedire la cronicizzazione del disturbo e la istituzionalizzazione, evitando il più possibile l'esclusione e l'allontanamento dall'ambiente di vita e di lavoro;

d) interventi diretti alla progressiva riabilitazione ed al reinserimento delle persone ricoverate attualmente in istituti pubblici e privati, favorendo prioritariamente il reinserimento nell'ambiente familiare o in alternativa in strutture residenziali o semi-residenziali, assicurando una continua opera di sostegno socio-sanitario.

Art. 3.
Coordinamento del servizio dipartimentale di salute mentale
Comitato tecnico di coordinamento

Il coordinamento del dipartimento di salute mentale deve essere affidato ad un operatore sanitario specializzato in psichiatria di qualifica apicale.

Al fine di realizzare il coordinamento tecnico delle attività del dipartimento, il coordinatore di cui al comma precedente è coadiuvato da un gruppo interdisciplinare di operatori responsabili delle varie strutture del servizio dipartimentale di cui ai successivi articoli 6, 7, 9.

L'attività di coordinamento di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di indennità.

Titolo II

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DIPARTIMENTALI DI SALUTE MENTALE

Art. 4.
Funzioni del dipartimento di salute mentale

Il servizio dipartimentale di salute mentale svolge le seguenti funzioni:

1) *Attività di prevenzione*:

a) interventi finalizzati ad individuare preventivamente situazioni effettive e potenziali di disagio psichiatrico nelle realtà comunitarie esposte a più alto rischio psichiatrico, quali le scuole e gli ambienti di lavoro da realizzare in collaborazione con il servizio materno-infantile, con la scuola, con i servizi per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli altri servizi socio-sanitari del territorio;

b) programmi di educazione sanitaria concordati con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale finalizzati a creare una adeguata sensibilizzazione sui problemi dell'igiene mentale dei cittadini.

2) *Attività di diagnosi e cura*:

a) interventi di diagnosi e cura a livello ambulatoriale e domiciliare;

b) interventi di emergenza e di pronta disponibilità;

c) attività di diagnosi e cura in regime di ricovero volontario o obbligatorio, ai sensi dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) attività di consulenza specialistica.

3) *Attività di riabilitazione*:

a) attività rivolte alla deospedalizzazione dei degenti ancora ricoverati negli ospedali psichiatrici pubblici e nelle strutture manicomiali private, secondo i principi fissati dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) iniziative volte a cercare o a creare reali possibilità di inserimento del malato dimesso innanzitutto nel proprio ambiente familiare;

c) interventi di assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa per i pazienti lungodegenti e cronici collocati in strutture di ricovero protette;

d) interventi socio-assistenziali volti ad assicurare una adeguata assistenza e l'alloggio presso case-famiglia, case-albergo e centri di ospitalità protratta per i disagiati psichici incapaci o impossibilitati a provvedere autonomamente ai propri bisogni;

e) iniziative finalizzate al reinserimento sociale degli ex degenti attraverso cooperative di lavoro artigianale o agricole.

4) *Attività didattiche e di ricerca*:

a) iniziative finalizzate allo svolgimento di corsi ed incontri di aggiornamento professionale rivolti a tutti gli operatori medici e non medici;

b) ricerche epidemiologiche e cliniche.

Art. 5.

Presidi e servizi del dipartimento di salute mentale

Il dipartimento di salute mentale attua gli interventi, di cui al precedente art. 2 della presente legge, mediante i seguenti presidi e servizi:

1) il centro di salute mentale;

2) il servizio speciale ospedaliero di diagnosi e cura;

3) le strutture intermedie di integrazione sociale con il compito di rispondere alle esigenze residenziali e di risocializzazione dei lungodegenti di provenienza manicomiale e dei nuovi lungoassistiti;

4) l'ospedale psichiatrico denominato «Casa di cura Divina Provvidenza» di Potenza utilizzato ad esaurimento attivo con funzione di ospitalità per i lungodegenti non immediatamente dimissibili previa riconversione della struttura in presidio socio-riabilitativo, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 6.

Centro di salute mentale

Il centro di salute mentale è unità operativa territoriale del dipartimento di salute mentale. Esso svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative in maniera integrata con la rete generale dei servizi socio-sanitari esistenti nell'ambito territoriale di riferimento e con le altre strutture e presidi del dipartimento di salute mentale.

Nell'espletamento dei suoi compiti il centro di salute mentale fornisce le prestazioni ritenute più idonee alle esigenze delle persone portatrici di sofferenze psichiche, ed in particolare:

a) interventi medici e psicologici, ambulatoriali e domiciliari terapie farmacologiche;

b) rapporti, a fini terapeutici, con i nuclei familiari e istituzioni sanitarie e assistenziali di base;

c) servizio di appoggio ed assistenza agli utenti e loro famiglie, finalizzato a contenere e filtrare il più possibile il ricovero ospedaliero per evitare lo sradicamento dei disagiati psichici, anche mediante assistenza a domicilio od ospitalità diurna ed eventualmente notturna, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità;

d) interventi socio-assistenziali continui nelle strutture protette e nelle comunità-alloggio dove sono ospitati i dimessi della struttura manicomiale;

e) servizio di emergenza e di pronta disponibilità attivo 24 ore su 24, di cui 12 ore come servizio ordinario (6 ore di mattima e 6 ore di pomeriggio) con la presenza di tutta la équipe pluridisciplinare e 12 ore come servizio notturno di guardia psichiatrica con presenza di operatori paramedici e la reperibilità di un medico.

Nei giorni festivi, assicura il servizio di pronto intervento diurno per mezzo di personale paramedico e del medico reperibile;

f) interventi nella struttura manicomiale privata «Don Uva» in modo programmato, sistematico e costante al fine di preparare e realizzare la graduale dimissione del residuo manicomiale.

Il centro di salute mentale assicura a livello interdistrettuale prestazioni psichiatriche ambulatoriali e domiciliari, in maniera integrata con gli altri operatori dell'area specialistica.

Il centro di salute mentale costituisce la sede del dipartimento di salute mentale.

Deve essere collocato in una struttura extraospedaliera e deve disporre di idonei locali con la disponibilità di alcuni posti-letto per l'eventuale ospitalità diurna o notturna per i casi acuti; deve essere localizzato nella zona più possibilmente baricentra dell'USL e non deve coincidere in nessun caso con la sede del servizio speciale ospedaliero di diagnosi e cura.

Art. 7.

Servizio ospedaliero psichiatrico di diagnosi e cura

Il trattamento sanitario obbligatorio o volontario in regime di degenza è assicurato esclusivamente dai presidi ospedalieri già individuati con la legge regionale 20 agosto 1979, n. 28 e con le integrazioni e modifiche di cui all'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4.

I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti dal sindaco a norma degli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

I ricoveri volontari sono subordinati al parere motivato del centro di salute mentale.

L'attività di diagnosi e cura presso il servizio ospedaliero è assicurata dall'équipe del centro di salute mentale, al fine di garantire la continuità dell'intervento assistenziale.

Fermo restando il principio che il numero dei posti-letto di cui ciascun servizio deve essere dotato non può superare il numero di 15, deve comunque essere garantito in ciascuna unità sanitaria locale in rapporto di un posto-letto per ogni 10.000 abitanti.

I trattamenti sanitari obbligatori sono effettuati in stretto collegamento con i servizi sociali del territorio e con l'ambiente familiare e sociale del ricovero.

I trattamenti sanitari obbligatori devono essere limitati al tempo strettamente necessario e sostituiti con progetti terapeutici da attuare con la collaborazione volontaria del ricovero e, ove possibile, con la partecipazione dei familiari.

Al momento della dimissione il servizio deve accertare che il paziente abbia una sistemazione autonoma ovvero una sistemazione presso la famiglia, o presso altre strutture curative o residenziali protette.

Art. 8.

Servizio ospedaliero di diagnosi e cura e servizio di pronto intervento

Il servizio ospedaliero di diagnosi e cura nonché il servizio di pronto intervento possono essere organizzati a livello interdipartimentale per le unità sanitarie locali la cui popolazione è inferiore ai 50.000 abitanti.

Art. 9.

Strutture intermedie in funzione deistituzionalizzante e di reintegrazione sociale

Le strutture intermedie in funzione deistituzionalizzante e di reintegrazione sociale sono alternative dell'istituzione manicomiale.

Devono avere carattere di comunità-alloggio per quei degenti da dimettere dalla struttura manicomiale senza prevalenti problemi psichiatrici, ma con esigenze di carattere sociale e assistenziale.

In particolare vanno attivati tre tipi di presidi residenziali:

a) la comunità protetta;

b) la casa-famiglia;

c) il gruppo appartamento.

La comunità protetta è destinata ad ospitare soggetti affetti da grave e totale invalidità psichica e psicomotoria tali da presentare un bisogno di assistenza tutelare continua e non garantibile a livello domiciliare.

L'esercizio dell'attività tutelare ed assistenziale in tali strutture deve essere continuativa ed è assicurata da personale di assistenza infermieristico e non infermieristico.

Il numero degli ospiti di una comunità protetta non deve superare le 30 unità di degenti e va garantita la continua presenza di operatori assistenziali in un rapporto di un operatore per 3 degenti.

La casa-famiglia è una struttura semi-protetta destinata a persone con deficit psico-fisici non gravi, i quali tuttavia non presentano completa autonomia personale e sociale.

Tale struttura ha pertanto il compito di favorire il reinserimento sociale a una tendenziale autonomia personale, attraverso interventi rieducativi e riabilitativi.

Essa può ospitare al massimo 12 persone e deve essere dotata di personale di assistenza proprio con un rapporto operatori-ospiti di 1 a 5.

Il gruppo-appartamento è una struttura priva di personale proprio ed è destinata ad ospiti che hanno raggiunto un elevato livello di autonomia personale e sociale e per i quali non sussistono le condizioni oggettive per un reinserimento nel l'ambito familiare.

Il numero di ospiti di detta struttura deve essere contenuto entro limiti che tendano a riprodurre la dimensione dell'ambiente familiare (4 o 5 posti).

La responsabilità delle strutture intermedie deve essere affidata ad un operatore del dipartimento sicurezza mentale con qualifica di psicologo.

Art. 10.
Ospedale psichiatrico denominato « Casa di cura Divina Provvidenza »

Al fine di garantire la continuità assistenziale ai degenti dell'ospedale psichiatrico denominato « Casa di cura Divina Provvidenza » di Potenza e di altri ospedali psichiatrici, con prevalenti disturbi psichiatrici ed istituzionali e a quelli istituzionalizzati a causa di patologie di grave handicap psico-motorio per i quali non è obiettivamente prevedibile in tempi brevi la dimissione dalla struttura manicomiale, o in casi di altre forme patologiche psichiatriche invalidanti ed irreversibili che non usufruiscano di altre forme di assistenza residenziale nel territorio regionale, le unità sanitarie locali possono stipulare con la « Casa di cura Divina Provvidenza » di Potenza, sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato dal consiglio regionale specifici rapporti convenzionali per i degenti di propria competenza, inclusi coloro che allo stato beneficiano di assistenza psichiatrica in istituti siti fuori del territorio regionale.

Il giudizio sulla non dimissibilità è affidato ad una commissione tecnica di nomina della giunta regionale.

La convenzione con la « Casa di cura Divina Provvidenza » deve regolamentare le attività di cui alla lettera *f*) del precedente art. 6 e prevedere la riorganizzazione del modello assistenziale della istituzione adeguato ai bisogni terapeutici e riabilitativi ed all'obiettivo del reinserimento sociale dei degenti.

Art. 11.
Pianta organica del dipartimento di salute mentale

Al fine di garantire livelli di assistenza psichiatrica, ciascun dipartimento di salute mentale è dotato di una propria pianta organica.

L'organico unico del dipartimento di salute mentale deve prevedere unità operative pluridisciplinari composte da ausiliari di assistenza domiciliare e di ricovero, personale infermieristico, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, psicologi e psichiatri.

La pianta organica dei servizi a struttura dipartimentale per lo svolgimento dell'attività assistenziale preventiva, curativa e riabilitativa esercitata sia a livello ospedaliero che nelle strutture e presidi e servizi territoriali, deve comprendere:

un posto di primario;
un posto di aiuto;
tre posti di assistente;
tre posti di psicologo;
tre posti di assistenti sociali;
tre posti di terapisti della riabilitazione;
un infermiere ogni 1000 abitanti;
tredici posti di ausiliari di assistenza di cui dieci per le comunità protette e tre per le case-famiglie.

Con la gradualità rapportata all'effettiva organizzazione dei servizi, le unità sanitarie locali possono dimensionare l'organico sulla base del precedente comma.

Con richiesta motivata dalle unità sanitarie locali, il consiglio regionale provvede ad integrare l'organico prevedendo anche altre figure professionali, purché comprese fra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, e successive integrazioni, sulla base dei seguenti parametri:

1) bacino di utenza della unità sanitaria locale;
2) popolazione, densità, estensione e morfologia del territorio, con particolare riferimento alla viabilità;
3) pazienti ricoverati nella struttura manicomiale e loro bisogni;
4) programmi di deospedalizzazione e di reinserimento relativi ad attuali degenti nella struttura manicomiale.

La copertura degli organici, da definire in base ai parametri fissati nei precedenti commi del presente articolo, verrà realizzata nel rispetto delle leggi vigenti:

a) mediante le unità di personale già inserite negli enti che già svolgevano funzioni relative alla tutela della salute mentale;

b) mediante unità già operanti nei presidi e servizi per la salute mentale, creati in attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) con il personale della struttura psichiatrica « Casa di cura Divina Provvidenza » di Potenza già messo a disposizione delle unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 64, quinto comma, della legge n. 833/78 e dell'art. 9 della legge regionale n. 28 del 20 settembre 1979;

d) con il restante personale che presta ancora servizio presso la struttura psichiatrica denominata « Casa di cura Divina Provvidenza » di Potenza che si trova nelle condizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 e che in relazione al progressivo svuotamento della struttura psichiatrica denominata « Casa di cura Divina Provvidenza » di Potenza accetta la messa a disposizione nelle sedi di destinazione da definirsi ai sensi della legge regionale n. 28 del 20 settembre 1979;

e) con unità di nuova assunzione ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e fino a concorrenza dei posti definiti dalla pianta organica di ciascun dipartimento di salute mentale e non coperta con l'utilizzazione del personale di cui ai punti *a*), *b*) *c*) e *d*) del presente articolo.

Anche al fine di definire il numero e le qualifiche di personale di nuova assunzione necessario a coprire le piante organiche di ciascun dipartimento di salute mentale, l'assessore regionale alla sanità provvederà ad acquisire la reale disponibilità degli operatori in servizio nella struttura manicomiale a passare al servizio dipartimentale ed a procedere alla copertura del fabbisogno differenziale di personale con operatori di nuova assunzione.

Prima dell'attribuzione, mediante concorso pubblico, dei posti della pianta organica di ciascun dipartimento vacanti e non coperti con il personale, di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, deve essere garantita la mobilità del personale già inserito nei servizi psichiatrici pubblici attivati, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 25 giugno 1983.

Agli effetti di quanto previsto nel comma sesto dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai servizi di salute mentale sono riconosciute per l'attuazione dei loro programmi, comprovate ad effettive esigenze assistenziali.

A tal fine tutto il personale opera con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per la gestione delle comunità protette e della casa-famiglia, di cui al comma secondo, lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 della presente legge, le unità sanitarie locali possono avvalersi delle società cooperative o loro consorzi, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per la efficienza organizzativa ed operativa.

A questo fine le unità sanitarie locali stipulano con i suddetti organismi apposite convenzioni adottate sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta regionale.

La convenzione stessa sarà, altresì, autorizzata dal consiglio regionale.

Art. 12.

Le unità sanitarie locali sono tenute ad istituire il dipartimento di salute mentale così come articolato e disciplinato dalla presente legge, entro e non oltre centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Tale provvedimento deve indicare:

a) individuazione puntuale delle sedi dove istituire il centro di salute mentale e il servizio speciale ospedaliero di diagnosi e cura;

b) individuazione delle strutture intermedie di integrazione sociale finalizzate a soddisfare le esigenze residenziali dei propri degenti da dimettere dalla struttura manicomiale;

c) rigoroso piano di deospedalizzazione che individui strumenti, modalità e tempi di realizzazione;

d) una ricognizione puntuale del fabbisogno di operatori, con l'indicazione delle qualifiche, nonché delle esigenze finanziarie necessarie per la utilizzazione delle strutture intermedie;

e) il dimensionamento dell'organico ai sensi del precedente art. 11.

La giunta regionale, verificata la conformità dei singoli progetti ai principi fissati nella presente legge, provvederà a mettere a disposizione delle unità sanitarie-locali il personale e le risorse finanziarie necessarie al concreto funzionamento del dipartimento di salute mentale.

Art. 13.
Commissione regionale di tutela e vigilanza dei servizi di tutela della salute mentale. Composizione e compiti

Presso il dipartimento alla sicurezza sociale è istituita una commissione regionale consultiva avente il compito di tutelare e vigilare sull'organizzazione, sull'attività e sui risultati dei servizi di tutela della salute mentale.

Detta commissione è composta:

1) dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, con funzione di presidente;

2) da un rappresentante per unità sanitaria locale delle associazioni di famiglie e di utenti dei servizi dipartimentali di salute mentale designati dalle associazioni interessate;

3) da un rappresentante di ciascuna unità sanitaria locale.

La stessa commissione semestralmente predispone una relazione, previa audizione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per la giunta regionale relativa all'andamento dei servizi di tutela della salute mentale. La giunta riferisce in materia a fine anno alla competente commissione consiliare.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per la durata della legislatura.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso il dipartimento alla sicurezza sociale designato dall'assessore al ramo.

Art. 14.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano ferme le norme di cui alle leggi regionali 20 agosto 1979, n. 28 e 25 gennaio 1982, n. 4.

Art. 15.
Norma finanziaria

La giunta regionale in sede di riparto fra le unità sanitarie locali del fondo regionale disporrà specifiche assegnazioni, con vincolo di destinazione per la realizzazione del dipartimento di salute mentale.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 marzo 1985

AZZARA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. **15.**

Completamento del Centro residenziale studentesco di Matera e sua riconversione in centro di servizi universitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario anche attraverso la creazione di strutture decentrate idonee a fornire agli studenti universitari servizi formativi, informativi e culturali, la Regione provvede al completamento del centro residenziale studentesco di Matera, di cui alla legge regionale 30 novembre 1973, n. 36, e la sua riconversione tipologica e funzionale in centro di servizi universitari.

Art. 2.

1. Il centro di servizi universitari di Matera, nello spirito di quanto previsto all'art. 17 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5, assicura:

a) il funzionamento di servizi specializzati di documentazione (biblioteca, emeroteca, videoteca);

b) la sperimentazione di aggiornate metodologie per la formazione a distanza;

c) lo svolgimento di seminari ed esercitazioni;

d) i servizi di informazione e orientamento.

2. Il centro sarà dotato degli ambienti, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie al perseguimento delle finalità descritte al comma precedente.

Art. 3.

1. Al completamento e alla riconversione funzionale del centro provvederà il comune di Matera, con i fondi di cui al successivo art. 5.

2 La progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori sarà curata dal competente ufficio del genio civile, in conformità alla vigente normativa regionale.

3. Alla consegna dei lavori, l'immobile passerà in proprietà al comune di Matera, che dovrà osservare la destinazione funzionale di cui al precedente art. 2 e provvederà agli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 4.

1. Il funzionamento del centro sarà disciplinato da un apposito regolamento, predisposto dalla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

2. Sulla proposta di regolamento avanzata dalla giunta, la commissione consiliare competente dovrà acquisire il parere dell'amministrazione comunale di Matera.

3. Per lo svolgimento dei servizi previsti al precedente art. 2, la giunta regionale potrà disporre l'utilizzazione del personale in servizio presso il centro di servizi culturali di Matera.

Art. 5.

1. L'onere finanziario per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente legge, valutabile in L. 1.500.000.000, farà carico al cap. 1450 del bilancio regionale.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 aprile 1985

AZZARA'

(2253)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221